Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 giugno 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vèggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 1948, n. 673.

Aumento della paga degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza ed equiparati degli altri corpi dello Stato militarmente organizzati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° settembre 1946, la paga giornaliera degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanzieri ed equiparati degli altri corpi dello Stato militarmente organizzati è stabilita nella misura di L. 70 giornaliere, rimanendo soppressi:

a) l'integrazione temporanea concessa con il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni ed estensioni;

b) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera *a*) concesso con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944, numero 328, e successive modificazioni ed estensioni;

c) l'indennità mensile di L. 120 concessa con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 674.

Sistemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa (Esercito Marina Aeronautica), per l'industria ed il commercio, per le finanze e per i lavori pubblici;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero del tesoro un Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra non ancora definiti all'entrata in vigore del presente decreto e per il recupero dei contributi concessi dalle Amministrazioni statali per costruzione, potenziamento, miglioramento, decentramento o altro spostamento di impianti o di attrezzature in relazione ai contratti di guerra.

Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Ad assistere il commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto di un magistrato dell'ordine giudiziario, di un magistrato del Consiglio di Stato, di un magistrato della Corte dei conti, di un avvocato dello Stato, tutti di grado non inferiore al 4°, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, di un funzionario della Direzione generale del Tesoro, di un funzionario del Ministero dell'industria e commercio di grado non inferiore al 6°, di un funzionario per ciascuna delle amministrazioni dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di due rappresentanti dell'industria designati dal Ministero dell'industria e commercio.

Il Comitato è presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati che ne fanno parte che potrà farsi sostituire da altro membro magistrato.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno sette membri e sempreché vi partecipino un mamagistrato e un rappresentante dell'industria.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Qualora il commissario non ritenga opportuno di attenersi in tutto od in parte alle deliberazioni del Comitato, dovrà motivare nel decreto di liquidazione le ragioni del diverso provvedimento.

Art. 3.

Alle dipendenze del commissario è costituito un ufficio di segreteria composto di personale nominato dal Ministro per il tesoro scelto fra gli impiegati di ruolo del Ministero del tesoro e delle Amministrazioni militari.

Il dirigente è scelto fra il personale di ruolo della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 4.

Agli effetti del presente decreto la denominazione « contratti di guerra » comprende oltre i contratti stipulati ed approvati anche quelli soltanto stipulati, nonchè gli impegni sommari, le ordinazioni, i provvedimenti di autorità e simili, comunque attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra, ferme restando le disposizioni delle leggi sulle requisizioni.

Art. 5.

Alla sistemazione ed alla liquidazione dei contratti di guerra il commissario provvede su proposta delle Amministrazioni competenti o su richiesta degli interessati pel tramite di dette Amministrazioni sentito il Comitato di cui all'art. 2.

A tal fine il commissario ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti che ritenga necessari per la sistemazione e la liquidazione dei contratti ed in particolare:

a) di disporre la sospensione, la proroga o la rescissione totale o parziale dei contratti;

b) di dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di esecuzione;

c) di ridurre o trasformare i contratti, anche quanto all'oggetto della prestazione, all'uopo prorogando i termini e modificando i prezzi e le condizioni contrattuali e dando alle competenti amministrazioni le disposizioni occorrenti;

d) di provvedere in ordine ai materiali assegnati per la esecuzione dei contratti, quando siano tuttora disponibili.

Nell'esercizio di tale facoltà il commissario può disporre la eventuale revoca della assegnazione o cessione dei materiali tuttora disponibili, il passaggio ad Amministrazioni pubbliche, a privati, compreso il contraente, o a consorzi, di materie prime, di semilavorati o di prodotti finiti, anche a compenso totale o parziale dei crediti delle amministrazioni o delle ditte fornitrici, determinando il prezzo e le condizioni di cessione, anche in deroga alle norme della legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Per i materiali destinati o comunque assegnati per la esecuzione dei contratti, che non siano stati utilizzati nella esecuzione stessa e per i quali non siasi disposto a norma della lettera *d*) si applicano le norme contenute nell'art. 1 lettera *c*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 330, salvo al commissario di tenere conto, nella liquidazione e sistemazione dei contratti di guerra, delle somme che le ditte abbiano corrisposte o siano tenute a corrispondere a titolo di profitti eccezionali di contingenza, ai sensi delle disposizioni sopra indicate;

e) di eseguire la liquidazione generale del contratto e di determinare gli indennizzi dovuti per i provvedimenti eventualmente adottati ai sensi delle precedenti lettere *a*), *c*), *d*).

E' esclusa la liquidazione del danno di guerra che sarà liquidato nelle forme ordinarie, nonchè qualsiasi pretesa fondata sul ritardo della liquidazione, tenuto conto tuttavia della quota di mancato ammortamento che si sarebbe realizzata con la esecuzione del contratto rescisso, ridotto o trasformato, anche per il periodo successivo alla interruzione della prestazione degli impianti e delle attrezzature non altrimenti utilizzabili.

E' in ogni caso esclusa la liquidazione del mancato utile. Con le stesse facoltà sono sistemati e liquidati dal commissario i contratti di guerra da eseguirsi fuori del territorio metropolitano e quelli relativi a contraenti stranieri che siano regolati dalle leggi italiane.

Art. 6.

In materia di contributi il commissario ha facoltà

a) di disporre, tenuto conto delle pattuizioni intervenute e della situazione successivamente determinatasi, l'annullamento, il recupero o l'abbuono totale o parziale dei contributi concessi dalle Amministrazioni statali per costruzione, potenziamento, ampliamento, accentramento, decentramento o altro spostamento di impianti o di attrezzature in relazione ai contratti di guerra;

b) di stabilire le modalità di recupero, concedendo eventualmente rateizzazioni anche senza interessi per un periodo non superiore al quinquennio con decorrenza dalla data della liquidazione.

Non si fa luogo al recupero di contributi investiti conformemente alle condizioni contrattuali, quando gli impianti o le attrezzature siano stati distrutti da azioni di guerra. Nel caso di parziali distruzioni per azioni di guerra, non si fa luogo al recupero limitatamente alla parte riferibile agli impianti o alle attrezzature distrutte.

In questo caso il commissario denuncia l'entità dei contributi non recuperati all'Amministrazione finanziaria che ne imputa il corrispondente importo all'eventuale risarcimento dei danni di guerra.

Il commissario può autorizzare la ditta a liberarsi dall'obbligo di restituire i contributi mediante la cessione, a favore dello Stato, di impianti o macchinari allestiti o acquistati con il suo concorso finanziario per valore pari a quello dei contributi.

Art. 7.

Nella esplicazione dei poteri conferitigli ai sensi degli articoli 5 e 6 il commissario si ispira a criteri di equità in relazione a tutti gli elementi e situazioni di fatto e di diritto che ritiene opportuno valutare caso per caso.

Gli eventuali accordi già intervenuti e non ancora approvati o che vengano conclusi dopo la entrata in vigore del presente decreto per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra sono sottoposti alle determinazioni del commissario che provvede con i poteri attribuitigli dal presente decreto.

Il commissario può tenere conto degli atti amministrativi compiuti dal sedicente governo della repubblica sociale italiana e di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riferentisi ai contratti sottoposti al suo esame, oppure dichiararne la invalidità, a norma del decreto stesso, senza l'osservanza dei termini stabiliti dalle successive proroghe a detto decreto.

Art. 8.

La deliberazione del commissario è notificata all'interessato, il quale potrà impugnarla innanzi al Consiglio di Stato per illegittimità entro il termine di sessanta giorni dalla notifica.

Entro lo stesso termine potranno essere proposte, in contraddittorio del Ministero del tesoro, avanti il Tribunale di Roma, le azioni relative alla liquidazione e agli indennizzi di cui alla lettera *e*) del precedente art. 5 e ogni altra azione conseguente alla violazione di diritti in dipendenza dei provvedimenti adottati dal commissario.

Art. 9.

Se la deliberazione del commissario è accettata dall'interessato, o non è impugnata nel termine di cui al primo comma del precedente art. 8, il commissario ne dà comunicazione al Ministro per il tesoro ed al Mini-

stro interessato, per la esecuzione da effettuarsi con apposito decreto del Ministro per il tesoro.

La deliberazione del commissario, divenuta esecutiva per accettazione, mancata impugnazione o concessione di esecuzione provvisoria a termini del comma successivo, costituisce titolo per la iscrizione ipotecaria a garanzia del credito dello Stato eventualmente con essa riconosciuto.

La impugnazione della deliberazione del commissario ne sospende l'esecuzione, ma nel caso che ne ravvisi la necessità e l'opportunità, il Ministro per il tesoro di concerto col Ministro competente, può disporne l'esecuzione totale o parziale mediante decreto anche in pendenza del termine per la impugnazione e durante il giudizio.

Art. 10.

Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti i contratti di guerra non ancora definiti alla data suindicata dovranno essere denunciati al commissario dagli interessati.

La denuncia deve contenere distintamente per ogni contratto:

1) l'indicazione dell'autorità committente, della forma e della data del contratto;

2) la indicazione della natura e dell'oggetto del contratto, dei quantitativi, dei prezzi unitari e complessivi (specificando se i prezzi stessi sono da considerarsi provvisori o definitivi) e dei termini di adempimento effettivamente osservati;

3) la indicazione della specie e delle quantità delle materie prime ricevute dalle Amministrazioni committenti e di quelle ottenute per assegnazione relativamente ai vari contratti, specificando:

a) quelle delle quali non sia ancora eventualmente stato effettuato il pagamento;

b) quelle che non siano state impiegate nella esecuzione di contratti e l'uso fattone;

4) lo stato di avanzamento delle lavorazioni alla data della interruzione della esecuzione e della entrata in vigore del presente decreto;

5) la determinazione degli anticipi, dei contributi, degli acconti ricevuti relativamente ad ogni contratto e la indicazione delle rispettive date e dei crediti residuali, parimenti distinti per ogni contratto, nonchè delle eventuali penalità già contestate;

6) l'estratto conto globale con la indicazione del credito complessivo, dell'eventuale debito verso lo Stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle successive anticipazioni ricevute ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, o di altre disposizioni.

Qualora le cifre esposte nell'estratto conto non risultino da accordi già definitivamente conclusi con le Amministrazioni committenti, ma rappresentino tanto una somma presunta o pretesa, la ditta denunciante è tenuta ad indicare specificatamente gli elementi presi a base del calcolo e la documentazione relativa;

7) la indicazione delle eventuali indennità riscosse per danni di guerra e delle eventuali denuncie presentate per tale titolo;

8) tutte le altre indicazioni che la ditta ritenga utili per dimostrare il proprio credito.

La denuncia, corredata di un elenco dei documenti allegati, deve essere presentata alla segreteria del Commissariato in triplice esemplare, uno dei quali è restituito alla ditta a prova di ricevuta.

La denuncia può essere presentata dall'Amministrazione, qualora vi abbia interesse, anche dopo scaduto il termine di centottanta giorni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Decorso il termine indicato nel primo comma del precedente articolo, diritti, le azioni e le ragioni che potevano competere al privato in relazione ai contratti di guerra non denunciati, si intendono ad ogni effetto decaduti.

Chi provi di non aver potuto provvedere alla denuncia nei termini per assoluta impossibilità derivata dalla guerra, può presentare istanza di essere rimesso in termine fino a tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito la presentazione della denuncia. L'istanza è proposta al commissario che provvede sentito il Comitato di cui all'art. 2 e l'Amministrazione interessata.

I diritti, le azioni e le ragioni derivanti dal contratto non denunciato sono in ogni caso e per tutte le parti, colpiti da decadenza decorsi cinque anni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Chiunque omette o altera scientemente nella denuncia dati a elementi essenziali in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 10, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila.

Art. 13.

La denuncia è trasmessa a cura della segreteria del Commissariato all'Amministrazione interessata perchè ne completi la documentazione e senza ritardo la restituisca con le proposte di sistemazione e di liquidazione.

Qualora la documentazione sia andata in tutto o in parte distrutta o smarrita per fatti di guerra o per cause connesse allo stato di guerra, il commissario decide se, in base ai documenti prodotti e ad ogni altro elemento che ritenga necessario caso per caso di richiedere, possa considerarsi raggiunta la prova della obbligazione. In questo caso la decisione del commissario sostituisce il parere della Commissione prevista dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.

Art. 14.

Il commissario può disporre le indagini e gli accertamenti che ritenga necessari e delegarne la esecuzione ad uno o più componenti del Comitato che lo assiste o dell'ufficio di segreteria, con la eventuale assistenza di esperti all'uopo incaricati dal commissario.

Art. 15.

Le deliberazioni del commissario che definiscono i rapporti contemplati nel presente decreto sono registrate con tassa fissa di registro. Sono parimenti assoggettati a tassa fissa di registro o ipotecaria, gli atti costitutivi di garanzia reale o personale e le iscrizioni ipotecarie dipendenti dai debiti accertati verso lo Stato.

I documenti a corredo delle denuncie e dei ricorsi sono esenti dalle tasse di bollo.

Le quote proporzionali delle imposte dirette o della imposta sull'entrata che risultassero pagate in eccedenza saranno restituite agli aventi diritto.

Art. 16.

Quando risulti provata la impossibilità di far fronte ad impegni improrogabili di gestione, il Ministro per il tesoro può concedere anticipazioni provvisorie in misura non superiore al 50 % dei crediti vantati di cui si riconosca evidente la effettiva sussistenza.

La domanda di anticipazione deve essere presentata all'Amministrazione competente, la quale, ove ravvisi le condizioni di cui al comma precedente, formula le sue proposte al commissario.

Il commissario esprime il suo parere e lo comunica al Ministro e può disporre la costituzione di garanzie reali o personali anche di terzi. La concessione delle anticipazioni non pregiudica la deliberazione definitiva del commissario. In caso di mancato riconoscimento del credito le anticipazioni che non siano recuperabili su altre forniture in corso, sono recuperate con le norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 17.

Le spese per il funzionamento del Commissariato, del Comitato e dell'Ufficio di segreteria fanno carico al bilancio del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro stabilirà con suo decreto i compensi da corrispondersi al commissario e ai componenti del Comitato che lo assiste, nonchè ai funzionari di segreteria.

Per sopperire alle spese di funzionamento del Commissariato, del Comitato e dell'Ufficio di segreteria, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad applicare sulle somme liquidate a favore delle ditte, una ritenuta in misura uguale per tutte, non superiore all'uno per mille, da imputare ad apposito capitolo del bilancio della entrata.

Art. 18.

I giudizi ordinari ed arbitrali relativi ai contratti di guerra di cui alla presente legge, nei quali non sia intervenuta sentenza, sono estinti. Il giudice della causa ne darà atto con ordinanza dalla cui data decorre il termine di centottanta giorni per la denuncia al commissario.

Gli atti del giudizio saranno allegati alla documentazione di cui all'art. 10 del presente decreto, a cura delle parti od a richiesta del commissario.

Le spese di parte relative ai giudizi estinti si intendono compensate. Le spese e gli onorari arbitrali da liquidarsi ai sensi dell'art. 814 del Codice di procedura civile sono a carico solidale delle parti, salvo rivalsa da proporre con le altre istanze avanti al commissario.

Art. 19.

Nei casi in cui sia intervenuta sentenza anche parziale, il procedimento seguirà il suo corso avanti il giudice competente. Il giudice pronunciando definitivamente terrà conto della disposizione di cui all'art. 5 lettera *e*) della presente legge per cui, nella liquidazione del contratto di guerra, è in ogni caso escluso l'utile mancato.

In tali casi cessa l'obbligo della denuncia di cui all'art. 10, restando le relative liquidazioni escluse dalla competenza degli organi istituiti col presente decreto.

Art. 20.

Per la esecuzione del presente decreto il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel proprio bilancio le variazioni occorrenti istituendo apposito capitolo di spesa e ad ordinare la eliminazione degli impegni precedentemente assunti sui bilanci dei competenti Ministeri.

Art. 21.

Sono abrogate le disposizioni che risultino incompatibili con le norme del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Del Vecchio — Grassi — Facchinetti — Tremelloni — Pella — Tupini

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 79. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 675.

Modificazioni al ruolo transitorio dei massaggiatori e telefonisti ciechi di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Articolo unico.

Gli organici stabiliti per il ruolo transitorio di gruppo *C* dei massaggiatori civili degli ospedali militari e telefonisti civili presso le Amministrazioni militari, dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 136, sono così modificati:

Massaggiatori

(gruppo *C*)

Grado		Numero dei posti
11°	Primo massaggiatore	24
12°	Massaggiatore	

Telefonisti

(gruppo *C*)

Grado		Numero dei posti
11°	Primo telefonista	7
12°	Telefonista	

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 676.

Disposizioni integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, relativo alla concessione di un contributo a carico dello Stato per la traslazione delle salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

E' prorogato al 5 ottobre 1948 il termine stabilito dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, circa la presentazione al Ministero della difesa delle domande di contributo per la traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei militari italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause di servizio nella guerra 1940-45, e delle salme dei cittadini caduti nella lotta di liberazione.

Art. 2.

Coloro che abbiano ottenuto la concessione del contributo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, decadono dal diritto alla liquidazione del contributo medesimo se non effettuano la relativa traslazione della salma entro un anno dalla data della concessione.

Per le concessioni già disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine decorre da tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 52. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 677.

Modificazione dell'art. 6 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, relativa al servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è sostituito dal seguente:

« Per la nomina a cappellano in servizio permanente occorre possedere l'idoneità al servizio militare incondizionato e non aver superato il 40° anno di età. E' titolo di preferenza per tale nomina aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati, oppure negli ospedali militari o nei cimiteri di guerra o l'aver conseguite altre benemerenze militari. I cappellani militari iscritti nei ruoli ausiliario e di riserva, di cui al seguente art. 22, che abbiano prestato complessivamente almeno cinque anni di servizio d'assistenza spirituale, potranno essere nominati in servizio permanente, purchè non abbiano superato il 45° anno di età e sempreché posseggano il requisito della idoneità al servizio militare incondizionato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 50. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 678.
Aumento del diritto di macellazione dei bovini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Per provvedere alle spese di cui all'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, il diritto di macellazione previsto dall'art. 4 della legge stessa, viene fissato in L. 200 per ogni capo bovino che non abbia alcun dente incisivo da adulto ed in L. 150 per tutti gli altri capi bovini.

Art. 2.

Il provento derivante dall'applicazione del diritto anzidetto sarà devoluto per un decimo ai Comuni e per nove decimi all'Erario.

Per le modalità di riscossione e di versamento restano ferme le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 19 dicembre 1912, n. 1395.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 70. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 679.
Provvidenze per l'assistenza antitubercolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

A carico del bilancio dello Stato è stanziato un secondo fondo di lire un miliardo, da destinarsi alla esecuzione di lavori di ripristino ed all'integrazione dell'attrezzatura tecnica degli istituti assistenziali per tubercolotici, gestiti da Enti pubblici e danneggiati a seguito di eventi bellici, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e alla creazione di nuovi istituti del genere, in quei centri ove se ne ravvisi la necessità.

Art. 2.

Il fondo di cui all'art. 1 è gestito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica secondo le disposizioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 101.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 47. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 680.
Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del generale Simone Simoni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Articolo unico.

Alla vedova del generale Simone Simoni, signora Mercedes Biscossi, è concessa, a partire dal 1° giugno 1947 e per tutto lo stato di vedovanza, una pensione straordinaria annua pari alla differenza tra L. 240.000 e gli assegni ad essa spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 45. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 681.

Aumento della misura dei contributi statali a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

PROMULGA

il segnente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Articolo unico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48 i contributi a carico dello Stato, previsti dal decreto legislativo 20 aprile 1947, n. 301, a favore dell'Ente autonomo denominato « La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte » sono stabiliti come segue:

1) per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al primo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato nella somma annua di L. 10.550.000 per gli esercizi finanziari 1947-48, 1948-49 e 1949-50, da stanziarsi per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio Servizi stampa, spettacolo e turismo);

2) per la « Esposizione internazionale d'arte figurativa » da imputarsi al secondo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nella somma annua di L. 6.450.000 per gli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50;

3) per la « Mostra internazionale d'arte cinematografica » da imputarsi al terzo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato nella somma annua di L. 16.500.000 per gli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50, di cui L. 11.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio Servizi stampa, spettacolo e turismo) e L. 5.500.000 da prelevarsi dallo speciale fondo a disposizione dell'Ufficio centrale per la cinematografia per sovvenzioni a favore di manifestazioni inerenti allo sviluppo del cinema;

4) per le « Manifestazioni di arte drammatica e musicale » da imputarsi al quarto capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio Servizi stampa, spettacolo e turismo) nella somma annua di L. 16.500.000 per gli esercizi finanziari 1947-48, 1948-49 e 1949-50.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 46. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1948, n. 682.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione sottotenente Sergio Dalmazzo », con sede in Roma.

N. 682. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione sottotenente Sergio Dalmazzo », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1948, n. 683.

Cambiamento di denominazione della « Fondazione del colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo Pallavicini ».

N. 683. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Fondazione del colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo Pallavicini », già eretta in ente morale, assume la denominazione di « Fondazione colonnello dei carabinieri Paolo Pallavicini » e ne viene approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1948, n. 684.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Alessandro Scarlatti », con sede in Napoli.

N. 684. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione « Alessandro Scarlatti », con sede in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1948, n. 685.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico governativo di Varese.

N. 685. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico governativo di Varese viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1948, n. 686.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale governativo « Regina Margherita » di Milano.

N. 686. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale governativo « Regina Margherita » di Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 ottobre 1947.

Assegnazione di due fondi, in denaro e titoli, destinati ad iniziative agrarie, alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Trento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 10 della legge 13 giugno 1935, n. 1220, sull'istituzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;

Considerato che presso l'ex Cattedra ambulante di agricoltura di Trento esistevano, all'atto della sua soppressione, due fondi destinati ad iniziative agrarie, costituiti, rispettivamente, dal saldo complessivo di L. 433.888,55 di due libretti di conto corrente della locale Cassa di risparmio, e dell'ammontare nominale di L. 1.040.000 di titoli pubblici;

Che, essendo sorta controversia circa la proprietà dei predetti fondi fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'ex Consiglio provinciale dell'economia di Trento, questi incamerava, con deliberazione n. 104 del 7 dicembre 1939, il primo fondo ascendente, con l'aumento degli interessi, a L. 439.011,80, ed intentava giudizio per la consegna dei titoli pubblici, costituiti regolarmente in deposito provvisorio presso la Tesoreria centrale della Repubblica, come da quietanze in data 4 gennaio 1938, n. 600, per nom. L. 500.000 Redimibile 3,50 % 1934; n. 605, per nom. L. 500.000 Rendita 5 % e n. 606 per nom. L. 40.000 B. T. nov. 1940;

Che l'ex Consiglio provinciale delle corporazioni di Trento, con lettera al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 6 agosto 1942, n. 13851, aderiva alla definizione della controversia in via transattiva, dietro assegnazione dei fondi in questione, con l'obbligo da parte sua di tenerli vincolati all'originaria destinazione e di erogarne annualmente l'intero reddito ad iniziative agrarie;

Che il suddetto fondo di L. 1.040.000 è costituito attualmente da nom. L. 1.000.000 di titoli pubblici, tuttora in deposito provvisorio presso la Tesoreria centrale della Repubblica come dalle quietanze precitate numeri 600 e 605, oltre a L. 323.250 di interessi riscossi e L. 40.000 derivanti dal rimborso dei buoni del Tesoro novennali scaduti, in totale L. 363.250, debitamente versate in conto dei bilanci dell'entrata dei decorsi esercizi, con l'imputazione all'apposito capitolo relativo alle entrate dipendenti dalla gestione di stralcio delle ex Cattedre ambulanti di agricoltura;

Ritenuta l'opportunità di mantenere ai fondi la loro originaria destinazione e di assegnarli, anche ai fini della composizione della suaccennata controversia, alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trento, succeduta all'ex Consiglio provinciale delle corporazioni della stessa città;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A termini del citato art. 10 della legge 13 giugno 1935, n. 1220, i due fondi indicati nelle premesse, sono destinati permanentemente, nel loro ammontare attuale, ai fini agrari per cui furono originariamente costituiti, e sono assegnati alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trento, con l'obbligo di tenerli vincolati a tali fini e di erogarne annualmente l'intero reddito per l'espletamento di un programma di iniziative agrarie, da allestire anno per anno dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trento e da sottoporre all'approvazione del Consiglio amministrativo della Camera stessa.

Art. 2.

Il Tesoriere centrale della Repubblica è autorizzato, previo svincolo dei depositi provvisori di cui alle quietanze in data 4 gennaio 1938, nn. 600 e 605, a consegnare i titoli in essi compresi, di nominali L. 1.000.000, alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trento.

A favore della medesima sarà pagata la somma di L. 363.250, con mandato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a carico del capitolo del proprio stato di previsione della spesa per il corrente esercizio, relativo alle spese dipendenti dalla gestione di stralcio delle ex Cattedre ambulanti di agricoltura.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1947

DE NICOLA

SEGNI — DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 11, *foglio n.* 228. — GIORDANI
(2506)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1948.

Riconoscimento giuridico della Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il verbale dell'assemblea generale del Sindacato nazionale scrittori, tenuta in Roma il 18 novembre 1945, nel quale risultano approvati la costituzione e lo statuto della Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani;

Vista la domanda in data 1° dicembre 1945, con la quale il presidente della Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani chiede il riconoscimento giuridico della Cassa stessa;

Visto il titolo II del libro primo del Codice civile;

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti del titolo II del libro primo del Codice civile, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza e previdenza, giuridicamente riconosciuta a norma del precedente articolo, secondo il testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Art. 3.

La Sezione autori e scrittori, costituita presso la Cassa nazionale di assistenza e previdenza della Confederazione dei professionisti e degli artisti, continua a funzionare limitatamente alla categoria degli autori.

Il patrimonio, i diritti e le obbligazioni della sopra indicata Sezione autori e scrittori sono attribuiti, per quanto riguarda la categoria degli scrittori, alla Cassa di cui all'articolo uno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1948

DE NICOLA

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1948
Registro n. 12, foglio n. 330

Statuto della Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani

CAPO I.

Costituzione Soci - Scopi.

Art. 1.

E' costituita, per i fini e con i mezzi di cui al presente statuto, la « Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani ».

La Cassa ha sede in Roma.

Art. 2.

Possono essere ammessi in qualità di soci, a domanda, gli scrittori di cittadinanza italiana.

I soci si distinguono in tre sezioni:

a) soci effettivi;
b) soci aderenti;
c) soci onorari.

Possono essere ammessi in qualità di soci effettivi gli scrittori che abbiano svolta nell'esercizio di tale professione la loro attività principale e che abbiano pubblicato almeno tre libri con regolari contratti presso editori riconosciuti.

Possono essere ammessi in qualità di soci aderenti gli scrittori che abbiano pubblicato almeno un libro con le modalità di cui al comma precedente.

Il passaggio dalla sezione soci aderenti a quella soci effettivi avviene a domanda degli interessati.

Il recesso volontario dei soci è consentito dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di ammissione.

Possono essere ammessi in qualità di soci onorari, d'ufficio, e dietro deliberazione unanime del Consiglio di amministrazione, quei cittadini italiani i quali si siano resi particolarmente benemeriti verso la Cassa.

Art. 3.

I soci possono usufruire delle prestazioni della Cassa ove siano trascorsi tre mesi dalla loro iscrizione e al corrente con il pagamento dei contributi.

Art. 4.

La Cassa si propone una attività assistenziale in favore di tutti i soci, mediante la corresponsione di mutui e di sussidi, in caso di comprovato bisogno; e una attività previdenziale in favore dei soci effettivi, mediante la partecipazione con apporto di proprio contributo, alla stipulazione di contratti assicurativi sulla vita e di contratti di capitalizzazione, e mediante la erogazione di pensioni vitalizie.

La Cassa si propone altresì la concessione, in via eccezionale, di sussidi ai familiari bisognosi di scrittori italiani.

La Cassa ha la facoltà di appoggiare con il suo patrocinio e con contribuzioni pecuniarie le iniziative rivolte ad istituire premi letterari e borse di studio e a realizzare manifestazioni culturali.

La Cassa ha la facoltà di istituire cooperative editoriali, di consumo ed edilizie a favore dei soci e delle loro famiglie. Le modalità di istituzione e di funzionamento saranno regolate da appositi regolamenti.

Art. 5.

La Cassa provvede, normalmente, al raggiungimento degli scopi indicati nell'articolo precedente mediante:

i contributi dei soci, secondo quanto è stabilito dal regolamento;

il gettito periodico dei diritti sulle opere cadute in pubblico dominio, a norma delle vigenti disposizioni di legge per la protezione del diritto d'autore;

i contributi a carico della Società italiana autori editori, a norma dello statuto dell'ente.

CAPO II.

Organi sociali.

Art. 6.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio nazionale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il Collegio dei sindaci.

Art. 7.

Il Consiglio nazionale è composto dei delegati interregionali dei soci, nominati nei modi previsti dal regolamento.

Il Consiglio nazionale è convocato in via ordinaria una volta l'anno, a cura del presidente, nel mese di gennaio, con le modalità stabilite dal regolamento, e in via straordinaria quando il Consiglio di amministrazione o il presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta dai sindaci o da almeno un terzo dei propri componenti.

Il Consiglio nazionale:

a) elegge il presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione e un componente del Collegio dei sindaci;

b) determina l'ammontare dei contributi sociali;

c) delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto e al regolamento;

d) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

e) dà le direttive in materia assistenziale, economica e finanziaria;

f) decide in via definitiva sulle proposte di radiazione dei soci;

g) delibera circa gli investimenti di cui all'art. 14, lettera d).

I componenti del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito dal presidente e da sei componenti.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni.

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge il vice presidente, normalmente fra i componenti residenti in Roma.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Cassa, e in particolare:

a) attua le deliberazioni del Consiglio nazionale;

b) cura il buon andamento di tutti i servizi tecnici e amministrativi della Cassa;

c) delibera in via inappellabile sulla ammissione e sul passaggio di sezioni dei soci;

d) delibera in merito delle prestazioni relative alle finalità di cui al precedente art. 4;

e) decide in via definitiva sui ricorsi dei soci o dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni, nonchè su ogni altra questione concernente gli interessi della Cassa;

f) approntа i bilanci preventivi e i conti consuntivi e redige su di essi relazioni illustrative;

g) dà parere sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto e al regolamento;

h) adempie a tutte le altre attribuzioni, che siano ad esso demandate dal presente statuto, dal regolamento, dal Consiglio nazionale nonchè dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Art. 10.

Il presidente è il legale rappresentante della Cassa anche di fronte a terzi, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio nazionale e il Consiglio di amministrazione e ha la firma degli atti sociali.

In caso di urgenza il presidente ha facoltà di esercitare i poteri del Consiglio di amministrazione, salvo la ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il presidente può delegare alla firma degli atti di ordinaria amministrazione il direttore della Cassa.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice presidente.

Il presidente dura in carica tre anni.

Art. 11.

Il Collegio dei sindaci è costituito da un componente elettivo, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ai sindaci sono affidate le attribuzioni stabilite dal Codice civile.

I sindaci intervengono senza voto alle sedute del Consiglio nazionale e a quello del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni.

CAPO III.

Patrimonio sociale.

Art. 12.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengano in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 13.

Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi dei soci;

b) il gettito dei diritti sulle opere cadute in pubblico dominio, a norma delle vigenti disposizioni di legge per la protezione del diritto di autore;

c) i contributi a carico della Società italiana autori editori, a norma dello statuto dell'ente;

d) gli interessi attivi e gli altri redditi patrimoniali;

e) le somme che, per qualsiasi altro titolo, vengano in possesso della Cassa.

Art. 14.

I fondi di proprietà della Cassa possono essere impiegati:

a) in depositi presso istituti di credito di notoria solidità, designati dal Consiglio di amministrazione;

b) in titoli emessi e garantiti dallo Stato;

c) in conti correnti postali;

d) in immobili od altri investimenti ritenuti solidi e remunerativi ad unanimità del Consiglio di amministrazione, dietro approvazione del Consiglio nazionale.

Art. 15.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale nella sua adunanza ordinaria.

Entro il 31 marzo il bilancio preventivo e il conto consuntivo, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, sono trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO IV.

Rinvio al regolamento.

Art. 16.

Le norme per la esecuzione del presente statuto sono stabilite dal regolamento.

(2551) *Il Ministro*: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 6 novembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria in genere della provincia di Rovigo;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere della provincia di Rovigo permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere della provincia di Rovigo, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 6 novembre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e Previdenza n. 12, foglio n. 88.

(2588)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile dell'intera provincia di Macerata e dall'industria metalmeccanica dei comuni di Macerata, Porto Civitanova e Tolentino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria edile dell'intera provincia di Macerata e dell'industria metalmeccanica dei comuni di Macerata, Porto Civitanova e Tolentino;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile dell'intera provincia di Macerata e per i metalmeccanici dei comuni di Macerata, Porto Civitanova e Tolentino permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile dell'intera provincia di Macerata e dall'industria metalmeccanica dei comuni di Macerata, Porto Civitanova e Tolentino, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dai decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 23 gennaio 1947 è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e Previdenza n. 12, foglio n. 86.

(2589)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria in genere della provincia di Parma;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Parma permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Parma, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 22 ottobre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e Previdenza n. 12, foglio n. 81.

(2590)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 1° ottobre 1946 e 23 gennaio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria in genere della provincia di Treviso;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Treviso permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Treviso, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 23 gennaio 1947, è prorogata, con decorrenza 1° gennaio 1948, sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1948
Registro Lavoro e Previdenza n. 13, foglio n. 36.

(2602)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere e del commercio della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di 90 giorni con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere e del commercio della provincia di Gorizia, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e Previdenza n. 12, foglio n. 97.

(2595)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica dell'intera provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 1° ottobre 1946 e 20 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Torino;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modificazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica dell'intera provincia di Torino sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 1° ottobre 1946 e 20 ottobre 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica dell'intera provincia di Torino, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 102

(2597)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago, applicato dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 18 giugno 1925, n. 1183, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago nel distretto della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno in data 22 dicembre 1947, n. 1075/913;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago, prestabilite col regio decreto 18 giugno 1925, n. 1183.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° marzo 1948.

Roma, addì 15 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2517)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago, applicato dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2566, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago nel distretto della Camera di commercio di Alessandria;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria in data 28 ottobre 1947, n. 266;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago, prestabilite col regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2566.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° marzo 1948.

Roma, addì 15 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2523)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago, applicato dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 16 novembre 1924, n. 2016, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Reggio Emilia;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia in data 14 ottobre 1947, n. 339;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago, prestabilite con regio decreto 16 novembre 1924, n. 2016;

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° marzo 1948.

Roma, addì 15 febbraio 1948

(2518) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947 n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago, applicato dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Visto il regio decreto 25 gennaio 1925, n. 137, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Campobasso;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso in data 4 novembre 1947, n. 344;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago, prestabilite col regio decreto 25 gennaio 1925, n. 137.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° marzo 1948.

Roma, addì 15 febbraio 1948

(2520) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRIMA PRESIDENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Costituzione dell'Alta Corte per la Regione siciliana

IL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Letta la nota dell'on. Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, in data 23 ottobre 1947, n. 1911, con la quale si comunicava che l'Assemblea suddetta aveva nominato quali componenti dell'Alta Corte, istituita in Roma dall'art. 24 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, i signori:

1) Sturzo don Luigi, membro effettivo;
2) Orlando avv. prof. Vittorio Emanuele, membro effettivo;
3) Selvaggi avv. Giovanni, membro effettivo;
4) Catinella Salvatore, membro supplente.

Lette le note 12 dicembre 1947, n. 1129, e 20 dicembre 1947, n. 1129/2, dell'on. Presidente dell'Assemblea Costituente, con le quali si comunicava che l'Assemblea stessa aveva eletto a componenti della predetta Alta Corte i signori:

1) Ortona avv. Augusto, membro effettivo;
2) Merlin avv. Umberto, membro effettivo;
3) Bracci prof. Mario, membro effettivo;
4) Vassalli prof. Filippo, membro supplente.

Rilevato che i sei membri effettivi dell'Alta Corte, nell'adunanza dell'11 gennaio 1948, eleggevano a presidente l'on. avvocato Ivanoe Bonomi ed a procuratore generale il dott. Salvatore Messina;

che con decreto in data 21 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 44, del 21 febbraio 1948, e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1948, veniva dichiarata costituita l'Alta Corte per la Regione siciliana;

che a seguito della mancata accettazione della nomina a presidente, da parte dell'on. avv. Ivanoe Bonomi, si rendeva necessaria un'altra convocazione dei membri effettivi onde procedere alla nomina del nuovo presidente;

che con decreto in data 26 marzo 1948, venivano nuovamente convocati i membri effettivi della predetta Alta Corte, per procedersi alla nomina del presidente;

che i predetti sei membri effettivi dell'Alta Corte, nell'adunanza del 5 aprile 1948, hanno eletto il nuovo presidente nella persona dell'avv. Scavonetti Gaetano, residente in Roma, piazza Mazzini n. 15;

che, a seguito della mancata accettazione della nomina a procuratore generale — da parte del dott. Salvatore Messina — si rendeva necessaria un'altra convocazione dei membri effettivi per procedere alla nomina del procuratore generale;

Visto il decreto di nuova convocazione dei membri effettivi dell'Alta Corte in data 23 aprile 1948, per procedersi alla nomina del procuratore generale;

Ritenuto che i predetti membri effettivi nell'adunanza dell'11 maggio 1948, hanno eletto il nuovo procuratore generale nella persona del dott. Eula Ernesto, avvocato generale addetto alla Procura generale della Repubblica presso questa Corte Suprema di cassazione;

Letto il relativo processo verbale in data 11 maggio 1948 e viste le schede della votazione;

Constatata la regolarità di tutte le operazioni;

Vista la dichiarazione di accettazione della nomina a procuratore generale presso la ripetuta Alta Corte, da parte del dott. Eula Ernesto — in data 21 maggio 1948 — previo assenso del Ministero di grazia e giustizia, a sensi dell'art. 16 cpv del vigente Ordinamento giudiziario;

Letto l'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 942, revoca ad ogni effetto di legge — in conseguenza della non accettazione della nomina a presidente da parte dell'on. avv. Ivanoe Bonomi e, successivamente, della nomina a procuratore generale del dott. Salvatore Messina — il precedente decreto di costituzione dell'Alta Corte per la Regione siciliana in data 21 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 44, del 21 febbraio 1948 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, n. 6 del 6 febbraio 1948; dichiara costituita l'Alta Corte per la Regione siciliana prevista dall'arti-

colo 24 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, nel modo seguente:

Presidente:

avv. Scavonetti Gaetano;

Procuratore generale:

dott. Eula Ernesto;

Membri effettivi:

Bracci prof. Mario; Merlin on. avv. Umberto; Orlando avv. prof. Vittorio Emanuele; Ortona avv. Augusto, Selvaggi avv. Giovanni; Sturzo don Luigi;

Membri supplenti:

Catinella Salvatore; Vassalli prof. Filippo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al presidente regionale per la pubblicazione, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1948.

Il cancelliere capo — CESAREO

Il primo presidente — FERRARA ANDREA

(2743)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 28 aprile 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Salvatore Balsamo, Vice console onorario di Spagna a Brindisi, con giurisdizione sulle provincie di Brindisi e Lecce ad eccezione dei comuni di Gallipoli e Taranto.

(2670)

In data 28 aprile 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Lewis C. McCorquodale, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(2672)

In data 28 aprile 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Rufus Sameul Crane Jr., Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(2673)

In data 28 aprile 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Christoffer von Tangen Kielland, Vice console onorario di Finlandia a Genova.

(2674)

In data 28 aprile 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor William A. McFadden, Vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(2675)

In data 28 aprile 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Lewis M. Purnell, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(2676)

In data 3 maggio 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alfredo Natta Soleri, Console onorario del Principato di Monaco a San Remo.

(2677)

In data 3 maggio 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jorge Felix Cooke, Console aggiunto al Consolato generale di Argentina a Napoli.

(2678)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione del borgo « Scalo ferroviario » di Roccasecca

Con decreto Ministeriale del 7 giugno 1948, il piano di ricostruzione di Roccasecca capoluogo, approvato con decreto Ministeriale 7 febbraio 1948, è stato esteso al borgo « Scalo Ferroviario ».

A tal fine sono state vistate due planimetrie in iscala 1:1000 relative, rispettivamente, allo stato attuale ed alle nuove sistemazioni di detto borgo, assegnandosi il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(2712)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 giugno 1948 - N. 103

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,75
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,50
Redimibile 3,50 % 1934	77,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	90 —
Id. 5 % 1936	90,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,675
Id. 5 % convertiti 1951	99,475

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Novi Ligure e Pasturana (Alessandria)

La zona di Novi Ligure e Pasturana (Alessandria), della estensione di ettari 363, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord, strada privata Boccardo fino alla cascina Belvedere;

ad est, strada privata Villa Vittoria - strada comunale Novi-Pasturana strada privata Villa Giulia strada comunale vecchia di Novi Ligure strada comunale Bretarossa-Massola;

a sud, confine territoriale Tassarolo-Pasturana;

ad ovest, strada comunale Pasturana - strada privata della Romanengo e cascina Defonti.

(2649)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Graduatoria del concorso a due posti di assistente medico in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di malariologia dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1947 (registro Presidenza n. 7, foglio n. 93) con cui è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di assistente medico in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di malariologia dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'altro proprio decreto in data 16 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947 (registro Presidenza n. 12, foglio n. 51) con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali delle riunioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria degli assistenti medici dichiarati idonei per la promozione a due posti di assistente medico in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di malariologia:

1) Gramiccia dott. Gabriele, punti 344/350;
2) Bettini dott. Sergio, punti 338/350.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso medesimo i signori Gramiccia dott. Gabriele e Bettini dott. Sergio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 10 dicembre 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 14, *foglio n.* 31.

(2369)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Avellino in data 15 luglio 1947, n. 16488, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Antonio Mancini, vice prefetto;

Componenti:
dott. Almerindo Raimondi, medico provinciale;
prof. dott. Antonio Morelli, docente di clinica medica;
prof. dott. Tommaso Virnicchi, docente di patologia chirurgica e primario ospedaliero;
dott. Alfredo Nazzaro, medico condotto;

Segretario:
dott. Uberto Degli Uberti.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 4 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2490)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico igienista vacanti nell'Ufficio sanitario comunale di Genova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Genova in data 7 ottobre 1947, n. 45473, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico igienista vacanti nell' Ufficio sanitario comunale di Genova;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico igienista vacanti nell'Ufficio sanitario comunale di Genova, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Ernesto Paulovich, vice prefetto;

Componenti:
prof. dott. Luigi Piras, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Genova;
prof. dott. Giuseppe Sabatini, direttore della clinica medica dell'Università di Genova;
dott. Giovanni Vallogini, medico provinciale;
prof. dott. Mario Ragazzi, ufficiale sanitario;

Segretario:
dott. Giuseppe Galuppo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2491)

Sostituzione di un componente delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilattica e di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Livorno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446;

Visti i propri decreti 17 febbraio 1948, n. 20439.2.7770, coi quali sono state costituite le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilattica di Livorno, di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Livorno;

Visto il dispaccio telegrafico del Prefetto di Livorno n. 2806, in data 1° aprile 1948, col quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Gustavo Oreste, trasferito ad altra sede, col medico provinciale dott. Dino Simola, in qualità di componente delle Commissioni predette;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Gustavo Oreste, è nominato componente delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilattica di Livorno e di medico ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno il medico provinciale dott. Dino Simola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2492)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Perugia in data 1° giugno 1947, n. 35337, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Agostino Giazzi, vice prefetto;

Componenti:
dott. Vittorio Pandolfini, medico provinciale;
prof. dott. Giovanni Paroli, direttore della clinica ostetrica;
prof. dott. Giuseppe Minniti, docente in ostetricia;
Artimelia Rossi di Carlo, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Antonino Salvatore D'Anneo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2546)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rieti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Rieti in data 20 giugno 1947, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rieti;

Decreta:

E' nominata la Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rieti.

La Commisione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Francesco Ferrara, vice prefetto;

Membri:
prof. Guido Sotti;
prof. Vittorio Puntoni;
prof. Mazzini Pergola, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Emilio Frongia;

Segretario:
dott. Mario De Bartolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2547)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Siracusa in data 10 luglio 1947, n. 20792, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Riccardo Vadalà, vice prefetto;

Componenti:
dott. Cesare Marenzi, medico provinciale;
prof. dott. Pasquale Moretti, primario medico dell'ospedale civile di Siracusa;
prof. dott. Giovanni Pacetti, primario chirurgo dell'ospedale civile di Siracusa;
dott. Alberto Delitala, medico condotto;

Segretario:
dott. Matteo Rosano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2549)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Asti in data 30 luglio 1947, n. 20861, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Eugenio Mattirolo, vice prefetto;

Componenti:
dott. Gregorio Cerrito, medico provinciale;
prof. dott. Ettore De Benedetti, docente in patologia medica, primario dell'ospedale civile di Asti;
prof. dott. Luigi Pietro Calvi, docente in chirurgia;
dott. Gualtiero Marello, medico condotto;

Segretario:
dott. Giovanni Pavese.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata

Roma, addì 20 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2564)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Siena in data 31 maggio 1947, n. 13381, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Edoardo Bisia, vice prefetto;

Componenti:
prof. dott. Angelo Romano, medico provinciale;
prof. dott. Giuseppe Bolognesi, docente in clinica chirurgica presso l'Università di Siena;
prof. dott. Valentino Sebastiani, docente in patologia medica;
dott. Paolo Lombardi, medico condotto;

Segretario:
dott. Ruggero Matteucci.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2565)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Siena in data 31 maggio 1947, n. 13381, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Edoardo Bisia, vice prefetto;

Componenti:
prof. dott. Angelo Romano, medico provinciale;
prof. dott. Francesco Spirito, docente di clinica ostetrica presso l'Università di Siena;
dott. Vittorio Moggi, libero esercente specializzato in ostetricia;
Zerlina Tani nei Gobbini, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Ruggero Matteucci.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2566)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Trapani in data 25 agosto 1947, n. 26524, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Vincenzo Edoardo Gasdia, vice prefetto;

Componenti:
dott. Edoardo Realmuto, medico provinciale;
dott. Andrea Rallo, primario direttore della sala di maternità dell'ospedale civile S. Antonio di Trapani;
dott. Aldo Ricevuto, primario ospedaliero e specializzato in ostetricia;
M. Antonietta Cavarretta in Pedone, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Giovanni Maltese.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2567)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 2696 posti di sottufficiali, graduati e guardie nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo all'istituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, concernente l'istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, relativo alla riorganizzazione dei servizi di polizia stradale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 2696 posti di sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza, ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

Marescialli di 1ª classe	N.	66
Marescialli di 2ª e 3ª classe	»	120
Brigadieri	»	275
Vicebrigadieri	»	315
Guardie scelte	»	520
Guardie	»	1400

Possono partecipare al concorso per i posti suddetti:
a) i sottufficiali, i graduati e le guardie ausiliarie di pubblica sicurezza che, alla data del 12 gennaio 1948, erano in servizio in reparti di polizia stradale ed avevano prestato nel l'Amministrazione della pubblica sicurezza servizio per non meno di un anno;
b) i sottufficiali, i graduati ed i militari appartenenti al ruolo del servizio permanente effettivo della disciolta milizia nazionale della strada in servizio alla data dell'8 settembre 1943 ovvero, se appartenenti al ruolo della forza in congedo della milizia suddetta, prestavano alla data del 12 gennaio 1948, servizio quali ausiliari di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, debbono essere in possesso dei requisiti per l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsti dal regolamento del Corpo suddetto; debbono essere in possesso della licenza di scuola secondaria di grado inferiore, se concorrenti ai posti di maresciallo e di licenza elementare per gli altri gradi e non debbono avere superato alla data del 12 gennaio 1948, l'età di anni 40 per i gradi di maresciallo e di anni 35, da computarsi alla data di inizio del servizio ausiliario di polizia, per gli altri gradi.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) del citato articolo primo non debbono aver superato i limiti massimi di età o di servizio previsti per l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da lire 32 e indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di Polizia debbono essere presentate esclusivamente alle Prefetture delle rispettive provincie entro il termine perentorio di giorni quarantacinque, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande, firmate dagli aspiranti debbono contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato penale generale;
4) certificato di buona condotta;
5) certificato di stato libero per i celibi;
6) situazione di famiglia per gli ammogliati;
7) congedo militare o licenza illimitata;
8) titolo di studio;
9) certificato medico rilasciato da un sanitario in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal quale risulti l'incondizionata idoneità al servizio militare ed il possesso della statura non inferiore a metri 1,60.

La idoneità fisica potrà essere controllata mediante visita medica eseguita da un sanitario incaricato dal Ministero dell'interno;

10) due fotografie, formato tessera, firmate in calce e debitamente autenticate;
11) copia del foglio matricolare debitamente aggiornata con le annotaioni delle eventuali benemerenze belliche per gli aspiranti che abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, oppure copia del foglio matricolare del servizio prestato nel soppresso corpo della milizia nazionale della strada. I candidati ex combattenti presenteranno, oltre a detta copia del foglio matricolare, la consueta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni.
12) ogni altro documento comprovante il possesso di benemerenze civili e militari, che l'aspirante riterrà di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso. Detti documenti, nonchè quello indicato al n. 1) debbono essere debitamente legalizzati.

Gli invalidi di guerra debbono presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale in cui saranno anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalidi ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare le loro qualità mediante certificati da rilasciarsi dall'autorità competente.

Gli appartenenti alle categorie benemeriti della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno comprovare la loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, numero 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, debbono, inoltre, produrre, sotto la loro personale responsabilità, una dichiarazione, da essi stessi sottoscritta, dalla quale risulti l'anzianità di servizio e il grado ricoperto nei ruoli della disciolta milizia nazionale della strada, alla data dell'8 settembre 1943.

Art. 5.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti dal presente decreto o irregolarmente o insufficientemente documentate, saranno senz'altro respinte.

Il Ministro per l'interno, con proprio decreto insindacabile, può escludere gli aspiranti dall'ammissione al concorso.

Art. 6.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto quali ausiliari di pubblica sicurezza in reparti di polizia stra-

dale, alla data del 12 gennaio 1948, sempre che abbiano rivestito nelle Forze armate dello Stato grado pari o superiore a quello cui aspirano o ne abbiano esercitate le funzioni in formazioni partigiane.

Il riconoscimento della qualifica di combattente della guerra di liberazione o dei gradi rivestiti nelle formazioni partigiane è demandato alla Commissione di cui all'art. 8.

L'attribuzione di un grado pari a quello ricoperto nel servizio ausiliario di pubblica sicurezza è deliberato dalla Commissione suindicata, in base a giudizio di idoneità emesso dalle autorità da cui gerarchicamente dipende l'aspirante, confermato dal Prefetto della provincia nella cui circoscrizione l'aspirante ha prestato servizio.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto alla data dell'8 settembre 1943 nella disciolta milizia nazionale della strada.

I concorrenti che non abbiano titolo o che non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione dei gradi corrispondenti a quelli come sopra ricoperti potranno, entro i limiti dei posti di organico previsti nel precedente articolo 1, essere inquadrati nei gradi per i quali siano riconosciuti idonei.

Art. 7.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel precedente articolo 6 si intendono per combattenti della guerra di liberazione:

a) i partigiani e patrioti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

b) gli appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 che non hanno aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche;

d) i civili deportati in condizioni analoghe a quelle indicate nella lettera *c*).

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso, nominata dal Ministro per l'interno è composta:

a) di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°, che la presiede;

b) di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 7°;

c) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 7°, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

d) di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

e) di un ufficiale superiore dell'Esercito che abbia svolto attività partigiana, da designarsi dal Comando militare territoriale;

f) di un esponente del Movimento partigiano, designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.

La Commissione formula per ciascun grado la graduatoria di merito in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono assunti in prova con assegno corrispondente alle competenze del grado conferito.

Entro un anno dall'inizio del servizio di prova e nell'ordine della graduatoria di merito, essi devono seguire un corso di insegnamento e di istruzione della durata di almeno tre mesi presso una scuola di polizia.

Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con decreto del Ministro per l'interno.

Al termine del corso gli aspiranti sosterranno una prova orale e pratica davanti ad una commissione composta di insegnanti della scuola.

La nomina definitiva nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è subordinata all'esito favorevole della prova suddetta ed è disposta con decreto del Ministro per l'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 23 aprile 1948

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948
Registro Interno n. 13, *foglio n.* 22. — VILLA

(2696)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito dei partecipanti al concorso ad agente di cambio della Borsa valori di Palermo

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale sono stati banditi i concorsi ad agente di cambio delle Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo;

Visti i decreti Ministeriali 26 novembre 1946 e 7 febbraio 1948, con i quali venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso ad agente di cambio della Borsa valori di Palermo;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice del concorso predetto, dai quali risulta idoneo un unico candidato;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la dichiarazione di idoneità dei concorrenti;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Palermo:

1) Lavaggi dott. Giovanni Battista, punti 85 su 90.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1948
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 162. — GRIMALDI

(2717)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di chimico aggiunto in prova (gruppo A) nel ruolo del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, e si faceva riserva di fissare, con successivo provvedimento, i giorni delle relative prove pratiche e scritte;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 27 aprile 1948, numero 12169/12106.2.7.10/1.3.1;

Decreta:

Le prove pratiche e scritte del concorso per esami a tre posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947, avranno luogo in Roma nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16 luglio 1948.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1948
Registro n. 6, *foglio n.* 15

(2713)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentatre posti di volontario (gruppo B) nel ruolo del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione dogane), riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentatre posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione dogane) e si faceva riserva di fissare, con successivo provvedimento, i giorni delle relative prove scritte;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 27 aprile 1948, numero 12169/12106.2.7.10/1.3.1;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a trentatre posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione dogane), indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947, avranno luogo nell'unica sede di Roma nei giorni 1, 2 e 3 luglio 1948.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1948
Registro n. 6, *foglio n.* 13

(2714)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di volontario (gruppo B) nel ruolo delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione), riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione) e si faceva riserva di fissare, con successivo provvedimento, i giorni delle relative prove scritte;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 27 aprile 1948, numero 12169/12106.2.7.10/1.3.1;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione), indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947, avranno luogo nell'unica sede di Roma nei giorni 7, 8 e 9 luglio 1948.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1948
Registro n. 6, *foglio n.* 14

(2715)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di ufficiale aggiunto in prova (gruppo C) nel ruolo delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione dogane), riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione dogane) e si faceva riserva di fissare, con successivo provvedimento, i giorni delle relative prove scritte;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 27 aprile 1948, numero 12169/12106.2.7.10/1.3.1;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione dogane), indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947, avranno luogo nell'unica sede di Roma nei giorni 5 e 6 luglio 1948.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1948
Registro n. 6, *foglio n.* 12

(2716)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.